

RICORSO STRAORDINARIO**AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA****EX ART. 8 D.P.R. 24/11/1971, N. 1199**

di **LIPU OdV** (c.f. 80032350482) in persona del presidente e legale rappresentante Aldo Marco Verner, nato a Genova il 06/05/1958, C.F.VRNLMR58E06D969H, con sede a Parma in via Udine 3/A, C,

WWF INSUBRIA OdV già **WWF OA INSUBRIA Onlus** (C.F. 97490880156) in persona del suo Presidente Gian Battista del Pero, con sede legale in Garbagnate Milanese Via Monviso 115 e sede operativa in Como presso il Centro Civico di Camnago Volta in Piazza Martignoni 2,

ASSOCIAZIONE PER I VIVAI PRONATURA, con sede a San Giuliano Milanese in via Rocca Brivio n. 2 – Lombardia (C.F. 03890800372), in persona del legale rappresentante Franco Rainini,

KOMITEE GEGEN DEN VOGELMORD E. V. COMMITTEE AGAINST BIRD SLAUGHTER (CABS), con sede a Bonn, Ann der Ziegelei 8 (C.F. 205/5766/0495), in persona del suo legale rappresentante, responsabile per l'Italia Andrea Rutigliano (C.F. RTGNRR78A27F205S),

GOL (GRUPPO ORNITOLOGICO LOMBARDO) (C.F.97049580158), in persona del Presidente Antonio Massimo Marchitelli, con sede a Milano, Piazzale Gambara 5,

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia Pengue con studio in Milano, Piazza Bertarelli n. 1 (C.F. PNGCLD85A50F205Q fax 02.86.99.61.20 – pec claudia.pengue@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliati presso la stessa, per procure in calce del presente atto,

contro

REGIONE LOMBARDIA (C.F. 80050050154), in persona del Presidente pro tempore, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presidenza@pec.regione.lombardia.it

e nei confronti di

COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA PENISOLA LARIANA (C.F. 9100790134), con sede ad Asso 22033 in P.le Ponte Oscuro, 1, penisolalariana@pec.it

per la sospensione e l'annullamento

- della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia 10 febbraio 2020 n. XI/2821 pubblicata in BURL n. 7 del 14.2.2020, recante "Approvazione nuovi confini di alcune zone di ripopolamento e cattura nei territori delle Province di Como, Cremona e Mantova" (doc. 1);

- nonché del d.d.u.o. di Regione Lombardia 11.6.2019 n. 8274, recante "Determinazioni in ordine alla modifica dei confini delle zone di ripopolamento e cattura ai sensi dell'art. 18 comma 2 della L.R. 26/93, segnatamente quanto alla riduzione della Zona di Ripopolamento e Cattura "San Primo" (doc. 2);

- nonché del decreto della Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia n. 7463 del 2.6.2020 (doc. 3);

nonché di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e conseguenti, anche non noti tra cui il silenzio rifiuto sull'istanza di annullamento; e

per il promuovimento

della questione di legittimità costituzionale

ove non ne fosse possibile la disapplicazione per contrasto con il diritto europeo, dell'art. 18 comma 2 della L.R. 26/93 per violazione delle direttive 92/43/CE, 2009/147/CE e 42/2001/CE, con conseguente contrasto con l'art. 117 comma s e con l'art. 11 della Costituzione.

FATTO

1. Legittimazione delle ricorrenti.

Le esponenti associazioni sono tutte riconosciute dal Ministero per l'ambiente ex art. 13 della L. 349/86 nel 1987, e perseguono statutariamente le finalità della conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela dell'ambiente e del paesaggio (docc. 4 - 8).

Il loro scopo finale è infatti fermare e far regredire il degrado del nostro paese tutelando in particolare habitat e specie selvatiche, la biodiversità.

LIPU è individuata dal Ministero dell'Ambiente, e come tale *ex lege* ammesse all'impugnazione di provvedimenti incidenti sull'ambiente (doc. 6); quanto a WWF Insubria, oltre a essere articolazione del WWF Italia come previsto dal relativo statuto nazionale con autonomia giuridica (doc. 4, 5 e 8), e similmente l'Associazione confederata di Pro Natura (doc. 7), proprio in virtù di tale autonomia sono centro autonomo di interessi, da anni operanti per proprio statuto a tutela dell'ambiente cremonese, dunque non occasionale e strumentale, e come tale pure legittimato a ricorrere in virtù di un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale.

Il Gruppo Ornitologico Lombardo, G.O.L. è una Onlus (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale) nata nel 1986 ed iscritta al Registro Regionale del Volontariato (D.P.G.R. Lombardia del 22.2.1996), i cui scopi statutari sono lo studio e la conservazione dell'avifauna, la gestione e valorizzazione di aree di interesse naturalistico.¹

Quanto al CABS, trattasi di un'associazione ambientalista diretta a contrastare i crimini contro l'avifauna selvatica, attiva con campagne antibraconaggio e ricorsi in tutta Europa, che in Italia ha promosso dagli anni '80 unitamente alle altre associazioni oltre 30 ricorsi giurisdizionali

¹ <http://gol-milano.it/#>

contro atti amministrativi e campagne di tutela attiva². Fondata a Berlino nel 1975, ha sede a Bonn, presso la cui Corte distrettuale è registrata al n. VR VR 7095 ed è riconosciuta come associazione di protezione ambientale da parte del Ministero federale dell'ambiente dal 3.03.1989.

Il CGA Sicilia, con sentenza del 27 settembre 2012, n. 811, nonché, per la simile articolazione del WWF Savona, C. Stato, 29 aprile 2014 n. 2222, Adunanza Plenaria 6/2020, ha finalmente aderito inequivocabilmente a quell'orientamento giurisprudenziale per cui sono ammesse all'esercizio dell'azione anche le associazioni non iscritte le quali, nel caso concreto, risultano effettivamente rappresentative, all'esito di una verifica condotta dal giudice, degli interessi collettivi che si assumono lesi (secondo il cd. criterio del "doppio binario"; *ex plurimis* Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760). L'Adunanza Plenaria ha ritenuto che detta evoluzione, espressione dell'esigenza di protezione giuridica degli interessi diffusi che rinviene le sue basi nella Costituzione (cfr. artt. 2 e 118), sarebbe contraddetta laddove, viceversa, si voglia affermare che esiste nel nostro ordinamento un principio di tipizzazione *ex lege* sia degli enti legittimati ad agire, sia delle azioni dagli stessi esperibili.

Un secondo motivo di legittimazione delle associazioni ricorrenti si fonda sulla loro partecipazione attiva al procedimento in questione, di cui hanno avuto causale conoscenza, posta l'assenza di qualsivoglia pubblicità legale e dei relativi atti, ed in cui hanno cercato di avere voce presentando un atto di opposizione con valore di osservazioni, per nulla prese in esame o controdedotte dal provvedimento impugnato, gravemente lesivo per l'ambiente e per gli interessi statutarî delle associazioni.

² <https://www.komitee.de/it/campagne/italia/le-nostre-vittorie/>;
<https://www.termoliwild.it/report-annuale-2019-del-cabs-italia-2800-uccelli-salvati-176-bracconieri-denunciati-e-tanto-altro/>

2) Il procedimento in contestazione.

Regione Lombardia dall'entrata in vigore della L. 157/1992 di protezione della fauna omeoterma a tutt'oggi non ha provveduto a redigere il piano faunistico venatorio che, tra l'altro, dovrebbe individuare e proteggere la Zona Alpi e coordinare i piani faunistici venatori provinciali.

Il procedimento di VAS e pianificazione è fermo dal 2016 (doc. 9).

Ad oggi dunque sono in vigore i piani faunistico venatori provinciali, spesso datati e non più aggiornabili dalle Province proprio perché la competenza in materia di protezione della fauna e della caccia è stata attribuita alla competenza regionale dalle L.R. 19 e 32/2015.

Ora, in questo quadro in cui Regione Lombardia è tristemente nota per le infrazioni comunitarie proprio in materia di protezione dell'avifauna e i continui interventi sulla legislazione venatoria regionale finalizzati a eludere le norme di tutela fissate dalla legge quadro statale, lo stesso ente con la deliberazione giunta impugnata opera un altro grave vulnus al patrimonio faunistico nazionale.

Il provvedimento di cui alla d.g.r. 10.2.2020 n. XI/1821 infatti dimezza un istituto di protezione della fauna selvatica, tra l'altro della fauna alpina particolarmente in declino anche a causa dei cambiamenti climatici, sottraendo 300 ettari alla ZRC San Primo, estesa tra due SIC e nel cuore della Rete Ecologica Regionale (ed altri istituti di protezione nelle province di Cremona e Mantova) operando così una modifica di piani faunistici venatori provinciali senza VAS nè VINCA o quanto meno senza la prevista verifica di assoggettabilità a VAS e screening di VINCA.

E' poi seguito a brevissimo il Decreto Direttoriale n. 7463/2020 con cui, nell'area, sempre senza VAS né VINCA atte a valutare gli impatti sulla fauna

selvatica, nell'area è stata istituita una ZAC, una zona di addestramento cani, di cui è noto l'effetto a detrimento della fauna selvatica.

La deliberazione di giunta e il decreto operano quindi due modifiche *in peius* del piano faunistico provinciale comasco che, viceversa, aveva concepito l'istituzione della ZRC San Primo proprio sulla base di specifiche e approfondite valutazioni delle consistenze avifaunistiche dell'area, condotte in seno alla VAS e alla VINCA operate in sede pianificatoria.

Lo studio di incidenza del PFV di Como dà atto della straordinaria biodiversità, e lo stesso piano descrive il sito San Primo come segue: *"l'area in oggetto si presenta dal punto di vista faunistico come la **più importante di tutto il Comprensorio, soprattutto per il fatto di avere al suo interno i migliori biotopi riproduttivi per il gallo forcello**, mediamente con 2-3 nidiate annue; malgrado gli ambienti rupestri siano scarsi, quasi confinati sul versante soprastante MAGREGLIO, la coturnice era presente storicamente sino agli anni '70. Ottime le caratteristiche per il capriolo, presente oggi con diverse decine di capi in aumento; buone evidentemente anche quelle per il cinghiale. La lepre comune trova discreti habitat riproduttivi, poiché prati e pascoli sono ancora in attualità di coltivazione."* (doc. 10, Studio di Incidenza e doc. 11 Stralcio Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Como).

La cartografia regionale delle aree protette evidenzia come, in effetti, si tratti di un rilievo montuoso posto proprio tra i due rami del lago di Como, all'incrocio di direttrici dell'avifauna migratoria che hanno determinato l'istituzione, tutto intorno, di una rete di aree protette (doc. 12, cartografia regionale), di SIC e ZPS e di corridoi della rete ecologica regionale e provinciale (docc. 13 e 14) che investono tutta la ZRC, qualificata come area di elevatissima naturalità: Sic Grigne Settentrionali, Sic Grigne Meridionali,

ZPS Gringe, Parco Regionale delle Orobie Bergamasche, Parco Regionale delle Grigne, ARA Legnone - Pizzo dei Tre Signori - Gerola; Elementi primari della Rete Ecologica delle Grigne, Orobie, Lago di Como e Triangolo Lariano; Elementi secondari della Rete Ecologica: aree prioritarie delle Orobie Valtellinesi, Grigna, Valsassina e Prealpi lecchesi, Triangolo Lariano e Grigne e Prealpi lecchesi.

Vi nidificano e vivono **numerose specie** in Allegato I della Direttiva Uccelli,

ACCIPITRIDI:

Pernis apivorus

Milvus migrans

Circaetus gallicus

FALCONIDI :

Falco peregrinus

GALLIFORMI :

Tetrao tetrix tetrix

FASIANIDI:

Perdix perdix italica

CAPRIMULGIDI:

Caprimulgus europaeus

PICIDI :

Dryocopus martius

MOTACILLIDE :

Anthus campestris

LANIDI :

Lanius collurio

Ora, nonostante tali presenze faunistiche, ben menzionate da VAS e VINCA della pianificazione provinciale vigente, in data 27 maggio 2020 il Presidente della sezione locale dei cacciatori di Sormano chiedeva l'istituzione nell'area di una Zona di addestramento cani (doc. 15).

Tra le associazioni si diffondeva la voce di detta notizia, per cui WWF e LIPU formulavano un'istanza di accesso in data 23.6.2020 (doc. 16).

L'accesso veniva consentito il 30.6.2020 (doc. 17), con il rilascio di documentazione da cui si evinceva l'avvenuta modifica della ZRC: ciò a seguito di un'istanza del 30.7.2019 del Comprensorio Alpino di Caccia (non

pubblicizzata, irrituale, e priva dei requisiti, come si vedrà, doc. 18) e di una lacunosa istruttoria chiusa positivamente da parte degli uffici in data 31.10.2019 (doc. 19), culminata nel dimezzamento della ZRC ad opera dei provvedimenti impugnati.

WWF contestava l'accogliibilità della richiesta Zona di Addestramento cani con un'articolata opposizione del'11.6.2020 (doc. 20); l'Ufficio Territoriale Regionale - UTR - girava al CAC e ai cacciatori locali con nota del 12.6.2020 (doc. 21) dette osservazioni, che venivano riscontrate con una "mail" da tale Carlini di Oikos (sigla dello studio che ha redatto la relazione allegata all'istanza di riduzione della ZRC) al CAC. Si suppone che detta mail, tale e quale, sia stata semplicemente rigirata all'UTR (doc. 22), che l'ha fatta propria, perché di atti istruttori non v'è traccia sostanziale.

Seguiva dunque, in data 14.08.2020, da parte di un nutrito numero di associazioni ambientaliste, le maggiori tra quelle attive nella tutela dell'ambiente e in specie dell'avifauna selvatica, l'invio di un'articolata diffida a Regione Lombardia, ove si chiedeva il riesame e l'annullamento in autotutela dei provvedimenti, in quanto assunti in violazione delle normative europee e nazionali di derivazione comunitaria, in tema di valutazione ambientale strategica, valutazione di incidenza e giusto procedimento ambientale (doc.23).

Nonostante la rilevanza della questione, il risalto dato anche dalla stampa a tale grave lesione ambientale (doc. 24) a detrimento delle specie di maggior importanza faunistica europea e internazionale, la ZRC è stata dimezzata con sottrazione di 300 ettari ai 600 e rotti precedenti, con un taglio che peraltro non segue neppure curve altimetriche o elementi naturali, ma solo dettato dai desiderata venatori, come ben si evince dalla cartografia ante e post riduzione (docc. 25 e 26).

DIRITTO

1. Violazione e falsa interpretazione dell'art. 18 comma 2 della L.R. 26/1993. Interpretazione conforme. Questione di legittima costituzionale della disposizione.

L'art. 18 comma 2 della L.R. 26/3, nella sua versione modificata dall'art. 15, comma 1, lett. ii) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17, stabilisce che le Zone di ripopolamento e cattura, destinate proprio alla ricostituzione del patrimonio faunistico, *"qualora non sussistano, per motivazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalità, possono essere revocate o modificate o trasferite con delibera della Giunta regionale, ferme restando le percentuali minime e massime di cui all'articolo 13 comma 3" (di TASP).*

Ora, il passaggio delle competenze alla Giunta Regionale di dette modifiche del PFV non può essere letta, a pena di violazione del diritto europeo in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di incidenza, oltre che quanto alla direttiva uccelli, quale strumento surrettizio per evitare la sottoposizione a detti strumenti della variazione apportata, specie se negativa per le matrici ambientali protette.

Se è comprensibile la volontà del legislatore regionale, che si è avocato la competenza venatoria dopo la c.d. riforma Delrio, di non dover ricorrere a una vera e propria variante di piano per apportare modifiche a qualche istituto del piano, ma a un semplice atto amministrativo, ciò non esime certo la Giunta Regionale dal procedere quanto meno alla verifica di assoggettabilità a VAS, o quanto meno allo screening di VINCA.

Si ricorda che anche recentemente la Corte di Giustizia ha affermato che persino un'ordinanza o una circolare, dunque meri atti amministrativi, se contenenti disposizioni con effetti pianificatori, devono essere considerate

"piani e programmi" e vanno conseguentemente sottoposte a valutazione ambientale strategica. Così sentenza del 25 giugno 2020, causa C-24/19.

Poiché la norma regionale non può ontologicamente contrastare con il diritto europeo dotato di primato,³ si deve procedere necessariamente all'interpretazione conforme della stessa, strumento che impone al giudice di interpretare il diritto nazionale in senso conforme alla disposizione in questione, secondo il principio stabilito, con riferimento alla legislazione nazionale di attuazione delle direttive; così la Sentenza von Colson, C-14/83, EU:C:1984:153, punto 28 e la Sentenza Marleasing, C-106/89, EU:C:1990:395 Sentenza von Colson, C-14/83, EU:C:1984:153, punto 28.

Solo nel caso in cui l'interpretazione conforme non consentisse il dispiegamento degli effetti diretti o dell'effetto utile del diritto unionale, allora si pone la scelta tra la disapplicazione dell'atto in contrasto con il diritto UE, ovvero il promuovimento della questione di legittimità costituzionale della norma.

Infatti la disposizione, nella parte in cui non prevede la sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VAS o a screening di VINCA, quanto meno – se non a VAS e VINCA – di dette modifiche degli istituti di pianificazione faunistica venatoria, per il contrasto con la direttiva n. 2009/147/CE, la direttiva 93/42/CEE e con la direttiva 42/2001/CE determina la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., che prescrive, anche al legislatore regionale, di conformarsi alle norme dell'Unione europea.

Ragione per cui si chiede che in questa sede venga sollevata la q.l.c. della disposizione regionale.

³ Per la tesi dell'affetto diretto, World Wildlife Fund (WWF) e a. c. Autonome Provinz Bozen e a., causa C-435/97, ECLI:EU:C:1999:418.

In tal senso anche Corte Costituzionale, sentenza n. 178/2013, che proprio in relazione a simile fattispecie ha precisato che una norma regionale volta a precludere tale valutazione violerebbe, inoltre, l'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., perché limita l'esperimento della procedura in esame per i piani e programmi relativi all'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi assoggettabili a VAS.

Siffatta limitazione non è invero prevista dalla pertinente disciplina dell'UE e statale di riferimento, a cui la legge regionale è tenuta ad uniformarsi talché essa eccede, anche nel caso odierno, la competenza legislativa spettante alla Regione.

Dette considerazioni sono particolarmente calzanti per condurre ad un giudizio di analogia non conformità costituzionale della fattispecie odierna.

2. Violazione di legge. (Artt. 5, 6 e ss. D.lgs. 152/2006; Direttiva 42/2001/CE). Mancata sottoposizione a VAS o verifica di assoggettabilità a VAS.

Il codice dell'ambiente di cui al D. lgs. 152/006 prevede agli artt. 5 - 6 e ss., che gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, nonché le loro modifiche, che sono elaborati e/o adottati da un'Autorità a livello nazionale, regionale o locale, oppure predisposti da un'Autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative devono essere sottoposte a valutazione ambientale strategica, o quanto meno a procedura di assoggettabilità a VAS.

In particolare l'art. 6 D.lgs. 152/06 al comma 1 prevede che: "*La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale*"; ora, gli atti impugnati, sia di riduzione della ZRC che di istituzione di una ZAC arrecano

impatti significativi all'ambiente per quanto sopra documentalmente evidenziato.

Non solo, il comma recita che "*viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli...;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni."

Nessun dubbio che - trattandosi di atti impattanti sulla destinazione dei suoli a scopo di tutela della fauna selvatica e di esercizio dell'attività venatoria, oltre che di provvedimenti con incidenza su avifauna protetta a livello europeo, e su siti di Rete Natura circostanti - come ben chiarito dalle Vinca regionali e comasca sul PFV regionale sul PFV provinciale prodotti, essi dovevano scontare la VAS, anche solo per il principio del *contrarius actus*.

In ogni caso valeva il comma 3, nel senso ben chiarito da copiosa giurisprudenza che ha esplicitato come si tratti della verifica di assoggettabilità a VAS: "*per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è*

necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento".

La verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (detta anche screening), in particolare, è preordinata ad accertare i casi nei quali determinati piani o programmi, o loro modifiche, devono essere sottoposti alla VAS, disciplinata dal d.lgs. n. 152 del 2006 (in particolare, artt. 6, commi 3 e 3-bis, e 12).

Anche detto gradino minore, ovvero la mera verifica, che è comunque presidiata dalla garanzia tipizzata (unionale e statale) di un modulo partecipativo del pubblico interessato, è stata del tutto pretermessa.

Le disposizioni in questione sono state dettate in attuazione della direttiva n. 2001/42/CE, concernente la materia «tutela dell'ambiente», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). In tale ambito, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, interventi specifici del legislatore regionale sono conseguentemente *"ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della Regione"* (tra le più recenti, sentenze n. 58 del 2013, n. 227 e n. 192 del 2011), sempre che non compromettano *"un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato"* (da ultimo, sentenza n. 145 del 2013).

A detta materia è riconducibile, quindi, l'identificazione dei casi nei quali deve essere svolta la procedura di screening, con numerose pronunce sia della Corte di Giustizia che della Corte Costituzionale che hanno censurato le

norme regionali che ne restringono l'ambito di esperibilità rispetto alla disciplina statale (Corte Cost., sentenza n. 58 del 2013).

Di più, secondo l'orientamento di questa Corte, la fauna selvatica rappresenterebbe «un bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», con la conseguenza che le norme statali che la disciplinano costituirebbero regole minime uniformi di salvaguardia, non derogabili dal legislatore regionale nemmeno nell'esercizio della propria competenza residuale in materia di caccia. 6 dicembre 2019, n. 258.

Pure la Guida della Commissione UE sulla VAS, cd. SEA Guidance, ben evidenzia la necessità di VAS anche solo per modifiche di piani, comunque essi siano chiamati, ed a tale chiaro orientamento si è sempre attenuta la Corte di Giustizia, sino all'ultima pronuncia citata, quasi coeva ai fatti di causa.

In conclusione, nel caso che ci occupa – in cui è indiscussa l'ampiezza dell'areale sottratto alla tutela di specie di avifauna selvatica particolarmente protette, l'incidenza sulla pianificazione dei suoli, e la modifica della protezione ambientale degli habitat incisi - non si assiste a traccia di detta necessaria valutazione, in violazione della normativa citata.

Da qui la necessità dell'annullamento dei provvedimenti impugnati.

3) Violazione di legge e di regolamento (Direttive 93/42/CEE; 147/2009/CE; art. 5 e 6 ss. D.p.r. 357/97; art. 10 comma 3 d. lgs. 152/06). Mancata valutazione di incidenza su Rete Natura 2000 e sulla Rete Ecologica.

Si è illustrato in narrativa, anche con la produzione di cartografie quasi "parlanti", che l'area San Primo è il fulcro di una rete ecologica regionale e provinciale che costituisce la trama di connessione tra i SIC e le ZPS poste

tutt'intorno, di cui assicura coerenza e funzionalità, ciò che imponeva la redazione di uno studio di incidenza e la relativa valutazione.

Al riguardo, infatti, ai sensi della direttiva Habitat e del D.P.R. 357/97 che vi ha dato attuazione ogni qual volta un progetto (in questo caso il mutamento di una ZRC e successiva creazione di una zona di addestramento cani) può avere effetti su un sito di importanza comunitaria, debba essere redatto uno "studio per la valutazione di incidenza" che rispetti i contenuti minimi previsti dalla Guida alle disposizioni all'art.6 della Direttiva Habitat, allegato "G" del DPR 357/97, e allegato "D" della DGR 14106/03⁴.

La mancata redazione di tale studio e l'espletamento di tale procedura di valutazione di incidenza, che vizia i provvedimenti impugnati, a suo volta determina un'altra carenza irrimediabile dei provvedimenti impugnati, che è quella della mancata individuazione e adeguata tutela della rete ecologica, che è la trama di connessioni ecologiche che le aree libere prossime a parchi, riserve, SIC, ZPS, realizzano mettendo in contatto le isole della biodiversità lombarda, circondate dal cemento e che sono state tutte puntualmente elencate in narrativa.

4 Lo studio di incidenza è articolato in quattro livelli progressivi: **screening**, analisi preliminare finalizzata a identificare i potenziali effetti del progetto sul sito e la loro significatività. Se lo screening verifica che non ci saranno effetti significativi lo studio si considera terminato; se vengono rilevati possibili effetti si procede al secondo livello di indagine. **Valutazione appropriata**: analizza propriamente gli effetti che la realizzazione del progetto produce sull'integrità del sito, e individua le misure di mitigazione. Se l'integrità del sito non viene compromessa lo studio si considera concluso. Se si rilevano effetti negativi, si verifica la possibilità di compensare il danno con misure di mitigazione, finalizzate a garantire la continuità del contributo funzionale di un sito alla conservazione di habitat e specie. Possono prevedere il ripristino dell'habitat, la creazione di un nuovo habitat o il miglioramento dell'habitat rimanente in misura proporzionale alla perdita dovuta alla realizzazione del progetto. Se gli effetti non sono mitigabili, si procede al terzo livello di indagine, che consiste nella **valutazione di soluzioni alternative**: si individuano e analizzano eventuali soluzioni alternative che possano evitare incidenze negative sull'integrità del sito. Se non c'è alternativa al progetto originale se ne dichiara l'incidenza negativa e si impedisce la realizzazione del progetto.

La Rete Ecologica Regionale è uno degli elementi del P.T.R., che poi il P.T.C.P. declina. È infatti il PTR approvato con delibera del Consiglio Regionale della Lombardia n. 8/951 del 19 gennaio 2010 e successive modificazioni a prevedere la realizzazione della Rete Ecologica Regionale qualificandola quale "infrastruttura prioritaria", da attuarsi mediante i progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locale (P.T.R., Documento di Piano, paragrafo 1.5.6, pag. 40).

La rete ecologica costituisce una infrastruttura prioritaria della pianificazione regionale, prevalente sulla pianificazione sott'ordinata, che rientra nella previsione normativa di cui al citato comma 5 dell'art. 20 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12.

Anche il Consiglio di Stato, chiamato a esprimersi sul carattere prioritario o meno della RER ha stabilito, nella nota sentenza n. 2170/2012, che quanto al "*requisito della "prioritarietà", della RER non pare al Collegio sussistano dubbi in quanto tale essa è riconosciuta nel documento del PTR.*

Giova peraltro rimarcare che è lo stesso art. 3 ter della legge istitutiva n. 86/1983, del quale si è prima richiamato il testo, ad attribuire alla RER un contenuto "dinamico", laddove prevede espressamente che "la RER è definita nei piani territoriali regionali d'area, nei piani territoriali di coordinamento provinciali, nei piani di governo del territorio comunali e nei piani territoriali dei parchi".

La "consistenza" e la "prioritarietà e prevalenza" di tale infrastruttura deve quindi essere misurata in relazione al contenuto del PTR, e sotto tale ultimo profilo ... non pare al Collegio che si possa dubitare della prioritarietà della infrastruttura in esame ... Ciò perché, se è vero che, a mente del comma 5 dell'art. 20 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 in ultimo citata, non è sufficiente, per affermarne "la prevalenza" che ricorra l'ipotesi di una

"infrastruttura prioritaria", ma è altresì necessario che il PTR stesso stabilisca detta prevalenza (non altro senso è possibile infatti attribuire all'inciso, contenuto nel comma 5 citato "qualora ciò sia previsto dal piano"), per le già chiarite ragioni è a quest'ultimo elaborato, ed ai richiami nello stesso contenuti, che occorre fare riferimento per affermare – o meno- il requisito della "prevalenza".

Di conseguenza tale rapporto di prevalenza e specificazione impone il rispetto dei termini di tutela della RER, che devono essere prioritari rispetto a qualsivoglia altra esigenza.

Peraltro, ai sensi dell'articolo 20 comma 2 della legge regionale 12/2005, le *"valutazioni di compatibilità rispetto al PTR, sia per gli atti della stessa Regione che per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto della valutazione o verifica, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti."*

A completamento delle disposizioni normative anche il documento Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali, allegato alla DGR 8/8515 del 26 novembre 2008, chiarisce come anche gli impatti sulla rete ecologica debbano essere analizzati facendo ricorso alla valutazione di incidenza.

Detta valutazione è ora poi compiutamente regolamentata anche per le Regioni dalle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" approvate nella Conferenza Stato Regioni del 28.11.2019.

Tale strumento è stato predisposto nell'ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), per ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del contenzioso comunitario avviato in data 10 luglio 2014 con l'EU Pilot 6730/14, in merito alla necessità

di produrre un atto di indirizzo per la corretta attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat, spesso ignorata o malamente applicata dalle autorità nazionali o regionali.

Le Linee Guida evidenziano molto chiaramente, al capitolo 1, punto 9, la necessità di operare la Vinca nei casi di modifica di piani o programmi, illustrando anche debitamente i rapporti con la VAS: *“La bozza di aggiornamento della "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat” (2019), capitolo 4, contiene specifiche indicazioni sull’ integrazione tra VAS e livello di Valutazione Appropriata. Utili indicazioni di carattere metodologico sono contenute nel documento predisposto dal MATTM- MIBACT - ISPRA insieme alle Regioni e Province Autonome "VAS- Valutazione di Incidenza - proposta per l'integrazione dei contenuti" (2011).*

Per quanto concerne la procedura di VAS, introdotta nell’art. 6, commi 3 e 3-bis, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e disciplinata dall’ art. 12, appare utile tenere conto di quanto affermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza nella causa C-177/11.

Il giudice del rinvio aveva chiesto, in sintesi, se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «VAS» debba essere interpretato nel senso che esso subordina l’obbligo di sottoporre un determinato piano a valutazione ambientale ai sensi di detta direttiva al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba assoggettare a valutazione ai sensi della direttiva «habitat».

Come è noto, il citato articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «VAS», richiede una valutazione ambientale ogni volta che è necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva «habitat».

Dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva «VAS» e dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» risulta che "una valutazione è richiesta per qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito di importanza comunitaria, ma in grado di avere incidenze significative su un tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti".

A tal riguardo la Corte ribadisce che "l'articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat» subordina il requisito di un'opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest'ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato (sentenza del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, Racc. pag. I-7405, punto 43)."
Condizione soddisfatta nel caso in cui "non possa escludersi, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2007, Commissione/Irlanda, C-418/04, Racc. pag. I-10947, punto 227)".

In tale contesto l'esito dello screening di incidenza condotto in fase di verifica di assoggettabilità a VAS è l'elemento discriminante per determinare la necessità di sottoporre il Piano o Programma a VAS. Tale fase di verifica è inclusa nel Rapporto preliminare ambientale, predisposto ai sensi dell'art. 12 (Verifica di assoggettabilità a VAS) del D.lgs. 152/06 e s.m.i."

L'assoluta assenza di tale screening, nel caso odierno, comporta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, che oltretutto tra loro cumulati generano un doppio vulnus all'areale riproduttivo e trofico dell'avifauna selvatica, privata prima di protezione e poi aperta all'addestramento cani.

Sul punto si evidenzia che tale effetto negativo è stato ammesso e dichiarato dalla stessa Regione Lombardia nel decreto 4121 del 16.5.2014, consistente

nella Vinca del PFV di Lecco, provincia confinante, ove si legge che le ZAC sono gravemente pregiudizievoli per l'avifauna selvatica, specie per i tetraonidi (presenti in San Primo) e che la modifica degli istituti di protezione come le ZRC o l'istituzione o ampliamento delle ZAC dovesse essere ben valutato con apposita VINCA. Di seguito uno stralcio del provvedimento, che dunque chiarisce inconfutabilmente l'impatto dei provvedimenti assunti, non valutato secondo la normativa comunitaria e nazionale, e pertanto illegittimi.

Lo Studio di Incidenza rileva che per diminuire le incidenze del prelievo venatorio sulle specie di galliformi alpini occorre prevedere le seguenti regole (Azioni b.3, d.2, e.2):

- divieto di caccia con i cani nelle aree di presenza dei galliformi alpini sia nel caso in cui non si debba procedere all'approvazione di un piano di prelievo sia alla sua chiusura;
- nel caso vi siano aree vocate per i galliformi alpini nelle quali si intende continuare la caccia all'avifauna dopo la chiusura del piano di prelievo di gallo forcello o coturnice, è opportuno stralciare tali aree dalla superficie utilizzata per la definizione delle consistenze post riproduttive;
- divieto di addestramento cani nelle aree con presenza dei galliformi alpini nel caso in cui non si debba procedere all'approvazione di un piano di prelievo sia alla sua chiusura o quando si sia accertato un ritardo significativo nello sviluppo della prole o in caso di condizioni meteorologiche particolari;

La violazione denunciata sussiste anche con riferimento agli artt. 2 e ss. della Direttiva Uccelli 147/200/CE, che prevedono infatti:

- che gli Stati membri adottino le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.
- (art. 3) che gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat;
- la preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:
 - a) istituzione di zone di protezione;

- b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
- c) ripristino dei biotopi distrutti;
- d) creazione di biotopi.

L'articolo 4 prosegue indicando che per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

- a) delle specie minacciate di sparizione;
- b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
- c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
- d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

L'art. 5 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli, che comprenda in particolare il divieto:

- a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
- b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
- c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
- d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva.

Ebbene, i provvedimenti impugnati violano tali precetti, soprattutto per la presenza di fauna in Allegato A e pertanto sono meritevoli di annullamento.

4) Difetto di istruttoria e di motivazione. Pareri resi da enti incompetenti. Violazione delle tempistiche previste. Violazione della partecipazione (artt. 3 e 6 L. 241/1990; art. 6 Convenzione di Aarhus; direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; art. 3 sexies T.U.A.).

La legge generale sul procedimento amministrativo sancisce espressamente il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi all'articolo 3.

L'importanza della norma risiede, anzitutto nella considerazione che essa costituisce attuazione del precetto costituzionale del buon andamento dell'*agere pubblico*.

Il testo dell'articolo 3, inoltre, non lascia dubbi circa il suo significato innovativo, là dove introduce, accanto all'indicazione dei "presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche", l'obbligatoria correlazione con le "risultanze dell'istruttoria", a consacrazione del legame tra provvedimento e risultanze procedurali, legame poi ulteriormente ribadito all'art. 6, comma 1, let. e), che vincola l'autorità decidente alle risultanze istruttorie da cui può discostarsi solo per motivate ragioni.

Il legislatore, dunque, pone una corrispondenza biunivoca tra istruttoria e motivazione: le risultanze della prima non possono che confluire formalmente nel provvedimento.

Nel sancire l'obbligo di motivazione delle decisioni amministrative, implicitamente la legge riconosce il diritto dei portatori di interesse, quali le associazioni ricorrenti, a che le decisioni amministrative siano motivate, a pena di illegittimità delle stesse.

Da un lato, la motivazione viene richiesta per riequilibrare il rapporto tra pubblica amministrazione e privato, caratterizzato dal potere della prima di disporre della sfera giuridica del secondo, dall'altro lato, si enfatizza la strumentalità della motivazione al successivo controllo giudiziario.

La motivazione, assume così una funzione garantista rispetto alla lesività del provvedimento, rivelando la valenza di strumento che protegge dagli eventuali pregiudizi che possano derivare dall'attività amministrativa.

Granitica dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere i presupposti di fatto, intesi come elementi e dati di fatto acquisiti in sede d'istruttoria, e le ragioni giuridiche, ossia le norme ritenute applicabili nel caso di specie dalla pubblica amministrazione, i veri e propri elementi strutturali ed essenziali della motivazione: se uno di questi fosse mancante o fosse indicato in modo incompleto o incerto, *in relazione alle risultanze istruttorie*, la motivazione non sarebbe conforme all'articolo 3 della legge 241/90.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2457/2017, ha infatti ricordato come *"l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è **da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione**"* (da ultimo: Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150).

Nel caso di specie, come evidenziato in fatto l'istruttoria è completamente mancata nel procedimento in esame in entrambe le decisioni assunte quanto al dimezzamento della ZRC e all'istituzione della ZAC.

Infatti nei provvedimenti regionali non c'è traccia di alcun esame dei presupposti normativi, fattuali, di tutela ambientale, di analisi delle osservazioni poste dalle associazioni nella fase istruttoria. L'accesso agli atti ha palesato l'assenza di ogni autonoma valutazione da parte dell'UTR o della Giunta. Difetto di istruttoria e assenza di motivazione vanno a braccetto, e devono portare all'annullamento dell'atto impugnato.

Che vi sia difetto di istruttoria si rileva anche dalla verifica che è mancato anche il rispetto del procedimento delineato dall'Allegato A del d.d.u.o. 8274/2019 al fine dell'assunzione della decisione contestata.

Si tratta dello "Schema procedurale per la modifica dei confini delle Zone di Ripopolamento e Cattura", che – ribadita la sua illegittimità quanto a mancata previsione di VAS– ad ogni modo dispone quanto segue: *"Le zone di ripopolamento e cattura (di seguito ZRC) sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradimento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio. Con la nuova formulazione dell'art.18 c. 2 della L.R. 26/93 è possibile, con delibera della giunta regionale, revocare, modificare o trasferire le ZRC qualora non sussistano, per motivazioni oggettive, le condizioni idonee per il conseguimento delle loro finalità, ferme restando le percentuali minime e massime di cui all'art. 13 c. 3. FASI DEL PROCEDIMENTO* Al fine di consentire le modifiche previste dal nuovo art. 18 c. 2, è necessario che il comitato di gestione dell'ATC o del CAC presenti una *DOMANDA all'UTR*

territorialmente competente entro il 31 luglio di ogni anno ovvero, in alternativa, qualora ritenuto necessario, lo stesso UTR può avviare in autonomia un procedimento analogo. La domanda deve contenere una RELAZIONE, a firma di un tecnico qualificato e con provata esperienza nel campo della gestione della fauna omeoterma) ovvero dei funzionari regionali, nel caso il procedimento sia proposto dall'UTR, nella quale descrivere la ZRC, attuale e successiva alla modifica proposta, allegando una o più MAPPE in scala adeguata (CTR 1:10.000 o altri strati informativi idonei). Le modifiche possono riguardare scorpori di porzioni, ampliamenti, revocche e spostamenti dell'intera zona, nel rispetto delle superfici e delle percentuali di cui all'art. 13 c.3. (oggi 10%) Lo stato di progetto, ovvero il nuovo assetto delle ZRC a seguito delle modifiche proposte, deve essere documentato allegando lo strato informativo territoriale coerente con gli standard di riferimento geografico di Regione Lombardia. Nella relazione tecnica vanno riportati i dati dei monitoraggi faunistici delle specie di interesse venatorio rilevanti sul territorio, correlati alle caratteristiche degli habitat e allo studio dei fattori limitanti la loro diffusione (predatori e competitori oltre ai fattori di origine antropica). Vanno altresì riportati i dati ambientali che evidenzino le vocazioni faunistiche comprensive dell'uso del suolo, degli elementi di pregio, nonché degli eventuali elementi di criticità, quali nuove infrastrutture e/o la presenza di colture specializzate suscettibili di particolare danneggiamento, che soffrono per la rilevante concentrazione della selvaggina. (Dalla relazione è necessario acquisire gli elementi utili e minimi atti a giustificare la richiesta di modifica della ZRC). Alla relazione deve essere allegato l'assenso di massima dei principali proprietari e/o conduttori dei fondi interessati dalla modifica, avendo cura di fornire una adeguata cartografia delle proprietà fondiarie interessate dalle variazioni. La

relazione deve infine fornire un inquadramento amministrativo dell'area rispetto al Piano faunistico-venatorio provinciale in vigore, indicando se la zona oggetto di modifica è in prossimità o se interseca o se è inserita in tutto o in parte all'interno di un sito Natura 2000 o di un'area protetta. Nel caso vi sia interferenza con la Rete Natura 2000, deve essere allegato uno studio di incidenza. L'UTR verifica la fattibilità amministrativa in base al relativo quadro programmatico e la fattibilità tecnica delle proposte di modifica pervenute, rispetto al Piano faunistico-venatorio provinciale in vigore, prevedendo eventualmente, prima della conclusione dell'istruttoria, un passaggio in consulta faunistico-venatoria. Rispetto alle modifiche che dovessero riguardare aree afferenti Rete Natura 2000, dovrà essere verificato l'effetto cumulativo delle modifiche proposte, sulla base degli studi di incidenza allegati (ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE), che andrà poi trasmesso alla Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia ai fini dell'espressione della valutazione di incidenza.

Una volta perfezionata la verifica di competenza, l'UTR trasmette l'esito (positivo e negativo) dell'istruttoria e tutta la documentazione tecnica ed amministrativa allegata alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi entro il 30 novembre. La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi raccoglie le istanze pervenute dagli UTR e procede con le verifiche necessarie per la successiva approvazione delle stesse da parte della Giunta Regionale. Le modifiche andranno approvate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al fine di avviarne la gestione al termine della stagione venatoria. "

Oltre a prevedere una VINCA, che non è stata svolta, il provvedimento impone una tempistica che non è stata rispettata: la decisione è stata emessa oltre il 31 gennaio.

E ancora, sono mancati i monitoraggi faunistici specialistici richiesti dalla disposizione, quando al contrario alle scriventi associazioni risultano presenze importanti e meritevoli di protezione che traspaiono anche dai testi delle delibere, senza però la considerazione adeguata.

Non solo, gli atti gravati sono stati assunti dando per buono, o valido secondo una terminologia giuridica, l'assenso della Comunità Montana Triangolo Lariano – ente pubblico proprietario della maggior parte delle aree interessate dalla ZRC e dall'istituita ZAC – desumendolo da una lettera del Presidente del 25.7.2019 (doc. 18, All.1).

Si tratta di un gravissimo errore, che inficia tutto il procedimento, in quanto l'assenso di un ente pubblico alla modifica dello status delle sue proprietà può essere reso solo dall'organo assembleare, e non già dal Presidente che non ha poteri dispositivi ma solo rappresentativi.

In tal senso chiarissimo l'art. 9 comma 7 lett. b) dello Statuto, che assegna all'Assemblea in via esclusiva il compito di approvare piani e programmi o scelte relative al proprio territorio, "eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie".

Dell'assenza di un valido consenso dell'ente alla modifica della ZRC e all'istituzione della ZAC, idoneo a dare contezza della valutazione dell'interesse pubblico alla tutela del territorio e dell'ecosistema, non si è resa conto l'istruttoria, che dunque anche per tale motivo – incompetenza assoluta dell'organo deputato a rendere un parere – confluisce in carente motivazione e rende i provvedimenti doppiamente illegittimi e meritevoli di annullamento.

Infine, ma non per importanza, la violazione delle procedure di VAS e Vinca ha privato le associazioni e il pubblico interessato al diritto di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, previsto da Convenzioni

internazionali (Aarhus), da direttive europee (2003/35/CE), dalla norma nazionale di cui all'art. 3 sexies del d. lgs. 152/06 che le richiama, discende un ultimo motivo di illegittimità dei provvedimenti contestati.

Istanza di sospensione

- La necessità di ripristinare la tutela della ZRC San Primo prima dell'inizio della stagione venatoria, che si apre il 1° ottobre;
 - l'urgenza di evitare che l'apertura alla caccia e all'attività cinofila portino al certo disturbo o all'uccisione e quindi alla scomparsa della delicata avifauna protetta;
 - l'assenza delle preve valutazioni di incidenza e dell'assoggettamento a VAS, suscettibile di dar vita anche a un'ulteriore infrazione europea, e che comunque inficia la validità dei provvedimenti assunti;
- costituiscono fondato presupposto per l'emissione, qui invocata, di un provvedimento cautelare che eviti un danno grave e irreparabile al patrimonio faunistico protetto da disposizioni internazionali e dalla direttiva uccelli più volte richiamata.

Si tratta di quelle ragioni per le quali il Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità europee, il 10 dicembre 2009, nella causa C-573/08 R, Commissione europea – Repubblica italiana, ha emesso un provvedimento di sospensione della legge regionale (lombarda!) che autorizzava pratiche derogatorie della protezione garantita al patrimonio faunistico.

P.Q.M.

Tutto ciò premesso i ricorrenti, rappresentati e difesi *ut supra*

CHIEDONO

All' Eccellentissimo Presidente della Repubblica Italiana

In via preliminare: la sospensione dei provvedimenti impugnati nonché il promuovimento della q.l.c dell'art. 18 comma 2 della L.R. 26/93.

In via principale: l'annullamento dei provvedimenti impugnati e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali;

In via istruttoria: che vengano acquisiti tutti gli atti del procedimento;

In ogni caso: con il favore delle spese.

Si chiede inoltre che tutti gli scritti difensivi dell'Amministrazione vengano portati a conoscenza del ricorrente, con assegnazione di congruo termine per replica.

Infine si chiede che, ai sensi della direttiva del P.C.M. 27 luglio 1993 (G.U. 29 luglio 1993 n. 176 e s.m.i.), venga comunicato ai ricorrenti il nominativo del responsabile dell'istruzione del ricorso presentato e del termine entro cui l'istruzione sarà presumibilmente completata.

Ai sensi della normativa sul contributo unificato, si dichiara che la presente causa ha valore indeterminato e pertanto sconta il contributo di € 650,00.

Si producono:

1. D.g.r. Regione Lombardia n. XI/2821 del 10.02.2020;
2. D.d.u.o. Regione Lombardia n. 8274 del 11.06.2019;
3. Decreto Regione Lombardia n. 7643 del 25.06.2020;
4. Statuto WWF OA Insubria;
5. Statuto WWF OA Insubria;
6. Statuto Lipu;
7. Statuto Pro Natura;
8. Statuto WWF Italia;
9. Schermata informativa Piano Faunistico Venatorio Regione Lombardia;
10. Stralcio Studio di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio;
11. Stralcio Studio di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale;
12. Cartografia regionale aree protette in loco;
13. Stralcio Rete Ecologica Regionale;

14. Rete ecologica provinciale da Stralcio P.G.T. Comune di Bellagio;
15. Richiesta Federcaccia Sormano istituzione ZAC 17.5.2020
16. Accesso agli atti WWF 23.06.2020
17. Riscontro Regione Lombardia accesso 30.06.2020
18. Istanza CAC di modifica ZRC San Primo 30.07.2019
19. Trasmissione istruttoria da UTR a DG Agricoltura Regione Lombardia
31.10.2019.
20. Nota WWF contestazione possibile ZAC in San Primo 11.06.2020
21. Inoltro Osservazioni UTR a Federcaccia Sormano e CAC 12.06.2020
22. Risposta Carlini a CAC 15.6.2020
23. Diffida al riesame e annullamento in autotutela revisione ZRC San Primo
14.8.2020
24. Articolo di stampa
25. Cartografia ZRC da PFVP prima del dimezzamento
26. Cartografia ZRC ridotta

Milano, 4 settembre 2020

Avv. Claudia Pengue

